



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636
protocollo@accademialecce.it - accademiabelleartilecce@pec.it

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE: COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Art. 1 – Elezione dei coordinatori dei Dipartimenti.

Con Decreto del Direttore sono indette le elezioni dei Coordinatori dei Dipartimenti:

- a- *Dipartimento di Arti Visive*. Scuole di Decorazione, Grafica, Pittura, Scultura.
- b- *Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate*. Scuole di: Scenografia, Progettazione Artistica per l'Impresa, Nuove Tecnologie per l'Arte.

Art. 2 – Indizione delle Elezioni

Le elezioni dei Coordinatori dei Dipartimenti sono indette dal Direttore, con apposito decreto che specifica il calendario degli adempimenti delle operazioni elettorali.

La data delle elezioni è pubblicata all'Albo e pubblicizzata in forma idonea. Delle scadenze previste viene data comunicazione individuale, per email e messaggistica, agli aventi diritti al voto.

Art. 3 - Afferenza dei Professori ai Dipartimenti

L'afferenza di ogni Professore ai Dipartimenti e alle Scuole è disciplinata da apposite norme regolamentari.

In prima applicazione i Professori che potrebbero afferire a più Dipartimenti inoltrano al Direttore la propria dichiarazione di afferenza a un Dipartimento. In caso di mancata dichiarazione nei termini previsti l'afferenza è attribuita dal Direttore.

La funzione elettiva (attiva e passiva) e propositiva è limitata al Dipartimento di afferenza.

L'afferenza a un Dipartimento non pregiudica la possibilità del Professore di svolgere attività, di insegnamento e non, in Dipartimenti diversi.

Art. 4 - Commissione Elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, costituita da 3 docenti designati dal Consiglio Accademico. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice. All'atto dell'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il segretario verbalizzante. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni.

Art. 5 – Seggio Elettorale

Il Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori. Vengono nominati, inoltre, due membri supplenti, che subentrano ai titolari in caso di assenza o impedimento. Sia i membri titolari che quelli supplenti sono nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra i professori compresi nell'elenco degli elettori.

Il Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Non può far parte del Seggio chi si presenta come candidato.

Al Seggio compete la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni nonché l'organizzazione e la gestione delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il Seggio si insedia nel locale adibito alle votazioni in tempo utile per garantire il regolare inizio delle operazioni e svolgere le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli elenchi elettorali. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate.

Art. 6 – Elettorato attivo e passivo

Il Coordinatore del Dipartimento è eletto dai docenti di I e II fascia titolari degli insegnamenti in organico tra i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento con almeno 3 anni di anzianità di ruolo e per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta consecutivamente.

Art. 7 – Candidature

Le candidature alla carica di Coordinatore di Dipartimento devono essere presentate entro le ore 12 del settimo giorno precedente il giorno delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta dal candidato indirizzata al Direttore dell'Accademia. La candidatura può essere presentata a mano all'ufficio protocollo, o inviata via PEC (in tal caso la firma autografa non è richiesta).

Art. 9 - Modalità di voto

Il voto è personale, contestuale, libero e segreto.

È possibile esprimere una sola preferenza. A parità di voti vengono dichiarati eletti i candidati in possesso di maggior anzianità di servizio nel ruolo delle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

Art 10 - Operazioni di voto

Il seggio resta aperto fino al completamento delle votazioni.

Il Presidente del Seggio Elettorale, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun elettore la scheda e la matita per l'espressione del voto.

A riprova dell'avvenuta espressione del voto il Presidente del Seggio Elettorale verifica che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco dei votanti. Gli elenchi sono distinti per ogni Dipartimento.

Effettuata la votazione, la scheda va ripiegata e inserita nell'urna a cui si riferisce;

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato.

Le contestazioni sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati;

Art. 11- Operazioni di Scrutinio

Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza di tutti i componenti del seggio, in seduta pubblica, appena terminate le operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.

Le schede sono nulle se: a) riportano più un voto di preferenza; b) se contengono scritte o segni che ne compromettano evidentemente l'anonimato; c) se il voto non è chiaramente ascrivibile a un solo candidato.

Le schede sono bianche se non riportano indicazione di voto.

Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti e redige il verbale dell'attività compiuta. Il verbale viene trasmesso al Direttore unitamente alle schede elettorali previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai componenti della Commissione. Nel verbale vengono riportate tutte le operazioni compiute, e in particolare devono risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede bianche, ovvero senza espressione di voto;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

La decisione sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati spetta alla Commissione Elettorale.

Art. 12 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale sono resi pubblici con affissione all'Albo e sul sito web istituzionale.

Entro i 5 giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale, che decide entro 5 giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata con l'affissione all'Albo.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Presidente dell'Accademia, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 5 giorni.

Art. 13 – Sostituzione degli eletti

In caso di cessazione dalla carica di Coordinatore di Dipartimento, per qualunque ragione, si applicano le norme stabilite dal Regolamento Didattico vigente. In prima applicazione subentra il primo dei non eletti, fino al termine del mandato.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato con Decreto del Direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. Entra in vigore con la pubblicazione all'Albo.